

Fattura elettronica: esenzioni

Con l'entrata in vigore del sistema della fatturazione elettronica, istituita dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e regolamentata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 55 del 3 aprile 2013, molte scuole hanno sollevato dubbi in merito ad alcune tipologie di pagamento per i quali, con la precedente normativa che prevedeva la fatturazione cartacea, le stesse Istituzioni eseguivano normalmente i pagamenti per acquisti di beni e servizi anche in assenza di un documento fiscale, quando l'esenzione di emettere la fattura era previsto da una norma specifica.

La norma sull'obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, di non accettare fatture cartacee, in vigore dal 6 giugno 2014, nulla cambia in merito alle regole stabilite dal D.P.R. 633/1972.

L'unica eccezione è quella di poterle accettare solo in formato elettronico con il divieto di ricevere, processare e pagare quelle cartacee, emesse dopo tale data, perché in violazione di legge.

Le norme sull'obbligo dell'emissione e delle esenzioni delle fatture sono rinvenibili, nel citato D.P.R. 633/72.

La modifica apportata dalla legge resta limitata alle modalità di emissione e ricezione che avviene, esclusivamente, in formato elettronico tramite il SDI (sistema interscambio). Per altre tipologie di pagamenti, non sottoposte ad obblighi di emissione di fatture, si utilizza il sistema tradizionale.

Tale affermazione si deduce dalla lettura degli articoli 10 e 22 del decreto sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Si riepilogano di seguito alcune tipologie di acquisto di beni o servizi effettuati dalle istituzioni scolastiche.

Particolari tipologie di pagamenti non soggetti alla fatturazione

Pagamenti esenti IVA e da fatture (cartacea ed elettronica)			
D.P.R. 633/72 – art. 10	Tipologie di beni e servizi nelle scuole	Obbligo di fattura elettronica	Modalità di pagamento
c. 1 - Prestazioni di servizi concernenti.....e il servizio bancoposta.	Modello 105 poste, telegrammi, spese postali sostenute dagli istituti cassieri.	Attualmente le Poste inviano il riepilogo consumi per la verifica della correttezza e in seguito spediscono la fattura elettronica	
c. 2 - Operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio.	Assicurazioni scolastiche	NO	Tradizionale
c. 14 - prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.) Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri.	Biglietti per trasporto urbano	NO	Tradizionale
c. 20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da istituzioni, collegi o pensioni o annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale; Corsi di aggiornamento e formazione resi da Scuole statali, Pubbliche Amministrazioni e da ONLUS.	Corsi di aggiornamento e formazione resi da Scuole statali, Pubbliche Amministrazioni e da ONLUS.	NO	Tradizionale

Pagamenti con fattura da richiedere preventivamente			
D.P.R. 633/72 – art. 22	Tipologie di beni e servizi nelle scuole	Obbligo di fattura elettronica	Modalità di pagamento
c. 1 - per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante	Spese minute con il fondo economale del DSGA	NO	Tradizionale
c. 2 - per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica.	Alloggio e vitto nelle gite scolastiche o viaggi d'istruzione. Rimborso spese ai Revisori dei Conti e Ispettori	SI con richiesta preventiva (N.B. per le visite e le gite le scuole hanno l'obbligo di richiedere la fattura sempre). I Revisori dei Conti e gli Ispettori inviati in missione esibiscono le fatture per chiederne il rimborso. Ne consegue che tali fatture sono acquisite e pagate con il sistema tradizionale)	Bonifico
c. 3 - per le prestazioni di trasporto di persone nonche' di veicoli e bagagli al seguito.	Biglietti per trasporto aereo, treno, etc.	SI con richiesta preventiva	Bonifico
c. 5 - per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie.	Costi per custodia e amministrazione di titoli in possesso delle scuole	SI con richiesta preventiva	Bonifico
c. 22 - le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi giardini botanici e zoologici e simili.	Visite a musei, teatri nelle gite scolastiche	SI con richiesta preventiva	Bonifico e/o rimborsi

- ✓ In merito alle seguenti tipologie contrattuali: **contratto di prestazione d'opera occasionale** e di lavoro autonomi (esperti con partita IVA che esercitano abitualmente la professione), si deduce quanto segue:
 - a) **I prestatori di lavoro occasionale che non hanno partita IVA**, non sono sottoposti all'obbligo di rilascio fattura e, di conseguenza, a quella elettronica.
Ciò, in considerazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del D.P.R. 633/72;
 - b) **I prestatori di lavoro autonomo (con partita IVA)** sono sottoposti, invece, all'obbligo di emettere la fattura elettronica per il combinato degli articoli 3 e 5 del citato DPR 633/72.

- ✓ Per gli **abbonamenti e riviste periodiche**, si ricorda che non sussiste l'obbligo di rilascio fattura (art. 2 del DPR 696/96). Tuttavia, nel caso in cui le scuole la richiedano, i fornitori sono sottoposti al rilascio del formato elettronico.
Pertanto si può continuare ad utilizzare la procedura tradizionale provvedendo al pagamento con il bollettino del conto corrente postale.
Nel caso in cui si volesse invece richiedere la fattura elettronica si consiglia di inoltrare preventivamente la richiesta, procedendo ad inserire anche il relativo CIG che il fornitore riporterà successivamente nella fattura elettronica.

- ✓ Per i **soggetti che esercitano attività d'impresa non residenti in Italia**, per ora, si resta in attesa del decreto con le specifiche tecniche e nel frattempo si possono accettare fatture emesse con modalità cartacea.....

- ✓ **Pagamenti nei confronti di ARUBA**
Nel caso si debbano effettuare pagamenti verso ARUBA occorre inviare preventivamente un impegno di spesa con la contestuale richiesta di emissione di fattura elettronica che verrà inviata tempestivamente.

- ✓ Per quanto riguarda l'intestazione della fattura, con ris. 331350 del 13 Giugno 2001 il Ministero delle Finanze ha precisato che nel caso il pagamento sia effettuato da un soggetto diverso dal committente o cessionario la fattura deve essere intestata a quest'ultimo e non a chi ha effettuato il pagamento.

- ✓ **Fattura con Iva a esigibilità differita:**
 - La fattura ad esigibilità differita di cui all'art. 6 comma 5 DPR 633/72 emessa verso enti pubblici è comunque una fattura che va registrata nei termini, che ha un'aliquota fissata al momento dell'emissione: solo che l'IVA è versata al momento del pagamento della fattura;
 - Accanto a questa ipotesi l'art. 7 dl 185/2008 (spiegato con circ. 20/2009 Agenzia delle Entrate) ha introdotto l'**IVA "per cassa"** che però non può essere applicata agli enti pubblici in quanto diversi ne sono i presupposti: un fornitore che ci fatturi in base a questa norma deve rimettere la fattura con il corretto titolo di esigibilità art. 6 comma 5;
 - Sulla fattura art. 6 comma 5 in mancanza di indicazione in fattura si intende ad IVA differita, nelle fatture "per cassa" va invece esplicitamente indicata la norma di differimento (art.7 DL 185/2008)

✓ **Operazioni esenti dall'imposta (art.10 DPR 633/72):**

- Sono operazioni ,consistenti per lo più in prestazioni di servizi, per le quali, pur in presenza dei normali requisiti di imponibilità, il legislatore ha, in sostanza, disposto la rinuncia dello Stato alla propria pretesa tributaria;
- Si tratta di operazioni meritevoli di incentivazione dal punto di vista sociale (prestazioni mediche, didattiche etc.)
- Debbono essere fatturate;
- Limitano la possibilità di detrazione IVA sugli acquisti (c.d. pro-rata).

✓ **Le note di variazione IVA in aumento (articolo 26 DPR 633/72) obbligatorie**

- Tutte le volte che, successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione della stessa, l'ammontare imponibile di una operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare **è obbligatoria** la rettifica della fatturazione emettendo un documento rettificativo con valore di fattura articolo 21 DPR 633/1972;
- Il documento è una fattura a tutti gli effetti e ne segue la numerazione nel registro delle fatture emesse/acquisti.

✓ **La certificazione dei corrispettivi**

- Avviene con **ricevuta fiscale o scontrino**
 - Per principio generale il DM 21.12.1992 ha stabilito che la ricevuta documenta corrispettivi relativi a prestazioni di servizi e lo scontrino documenta corrispettivi relativi a cessioni, **poi il D.P.R. 696 del 21.12.1992 ha reso libera l'opzione.**
- ✓ Il D.P.R. 696 del 21.12.1992 ha stabilito **numeroso attività esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi** ed in particolare al comma 1 dell'articolo 1 lettera qq) le "operazioni di Enti Pubblici territoriali, enti pubblici di assistenza e beneficenza, previdenza, A.S.L., istituzioni pubbliche di cui all'art. 41 Legge 833/1978, **enti obbligati alla contabilità pubblica**, eccetto le operazioni delle farmacie gestite dai predetti enti.